



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 56 del 22/12/2025

OGGETTO: DIVIETO ACCENSIONE, LANCIO E SPARO DI PETARDI E FUOCHI D'ARTIFICO.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare le festività Natalizie con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nell'uso di petardi oggetto di libera vendita al pubblico, poiché in grado comunque di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia in danno di chi li maneggia, sia di chi ne venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, così esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o di investimento;
- tali botti esplodono a volte proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causando spesso il ferimento o la morte degli stessi per ustioni e bruciature;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- serie conseguenze negative si possono determinare da tali comportamenti per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- diverse associazioni animaliste hanno rappresentato la necessità di adottare atti idonei a contrastare tali fenomeni;

DATO ATTO che:

- lo scoppio degli ordigni citati genera un fragore che turba la vita cittadina, in special modo quella di anziani, minori e persone con particolari patologie, sia quando esplosi improvvisamente e senza lasciarne intuire la provenienza, sia quando esplosi contemporaneamente per l'assordante frastuono che generano;
- tale condotta è spesso aggravata dalla mancata adozione delle minime precauzioni tese a tutelare l'integrità fisica delle persone e degli animali;
- danni si riscontrano anche a carico del patrimonio pubblico e/o privato e dell'ambiente, esponendo le aree interessate a rischi di incendi soprattutto di cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, oltre a causare una generalizzata e diffusa sporcizia che deturpa il decoro urbano;
- occorre dunque salvaguardare l'incolumità pubblica intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione e della sicurezza urbana con provvedimento contingibile e urgente;

ATTESO che il Sindaco intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini, in particolare dei bambini e degli anziani, nonché degli animali;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti, nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze;

RILEVATO altresì che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnicci negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

RITENUTO INOLTRE che è necessario salvaguardare l'incolinità psicofisica di cittadini ed animali, la fruibilità degli spazi urbani, la tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico e privato in particolare, durante le festività Natalizie e la notte di Capodanno;

VISTI:

- la Legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio n. 92;
- l'art 57 del TULPS approvato con RD del 18.06.1931 n.773 il quale vieta senza licenza dell'autorità locale di P.S. di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- gli artt. 650 e 703 del CP;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 "Incolinità pubblica e sicurezza urbana";
- l'art. 50 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n.°267;
- l'art. 54 D.lgs. n. 267/00 in materia di incolinità pubblica e sicurezza urbana;
- l'art.7 bis del Dlgs. 267 del 2000;

ORDINA

Che è fatto divieto nel periodo: dal 31 Dicembre 2025 al Giorno 06 Gennaio 2026:
di fare esplodere artifici pirotecnicci che abbiano effetto scoppettante, crepitante o fischiante, quali ad esempio petardi in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all'interno di scuole, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre balconi, lastrici solari e in tutte le vie e piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d'artificio preventivamente autorizzati dalle competenti autorità ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

Il divieto è altresì esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l'uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.

Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottola, girandole, e palline luminose etc. appartenente alla V categoria, gruppo D.

Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.

E' vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.

Si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi e di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, qualora siano utilizzati maldestramente, comportino situazioni di pericolo e che pertanto richiedano perizia nel loro impiego.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale di Pulsano, al Comando Stazione Carabinieri Pulsano;

AVVERSO

La presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Taranto, entro 30gg dalla Pubblicazione della stessa all'Albo pretorio del Comune di Pulsano;
- Ricorso al Tar Puglia, entro 60gg dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune;
- In alternativa, nel termine di 120gg dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità;

Il Comandante della P.L.

Dott. Luigi LORE'

Firma autografa

ai sensi dell'art.3 Del d:igs n. 39/1993 s.m.i.

Pulsano, lì 22/12/2025

Il Sindaco

D'ALFONSO AVV. PIETRO